

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato e ordiniamo che l'annesso progetto di legge concernente la tassa di successione sulla rendita del debito pubblico sia presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio di Ministri, e Ministri delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di influirne la discussione.

[Signature]

Ministero delle Finanze.

Uscita di incassazioni sulle
rendite del debito pubblico.

Signori

Nella legge-proposta di portare un
addizionale alle classi industriali e laboriose,
si ha testè presentato un progetto di legge con
cui vengono introdotte essenziali modificazioni e
variazioni alla legge del 7 luglio 1858 relativa
all'imposta sull'industria e commercio, sulle
professioni e arti liberali; dalle quali modifi-
cazioni emerge una considerevole minora-
zione d'intento e quindi un corrispondente rispar-
mio nei bilanci dello Stato.

Pero nella relazione di accompagnamento
di quel progetto, ho pur troppo dovuto manifestare
la riserva di promuovere simultaneamente altre
leggi intese a trovare l'indispensabile compenso
all'accennata diminuzione d'intento.

Diffatti, o Signori le varie leggi d'
imposta, sanzionate negli scorsi anni erano tem-
perate in vista della necessità di migliorare
la condizione finanziaria o di ristabilire l'equi-
librio fra le spese e l'entrata.

Ma torna a mio grande rammarico
il dirvi che voi stessi non ignorate che l'
attuale condizione finanziaria per cause affatto
indipendenti dall'amministrazione governativa
non è punto avvantaggiata; né lo potrà essere
finalmente che non terminino tempi migliori e
non sorgano a maggiore tranquillità le vicende
politiche, che, luttando in ottigame ai ingentissimi

spese, le quali assorbono una ben considerevole parte del nostro bilancio attivo;

Sopra le economie praticate in ogni maniera possibile, e al punto di non poterle in tutte progredire senza gravemente perturbare il regolare andamento dell'amministrazione, e l'aspetto della pubblica finanza non si potrebbe conseguire altrimenti che colle imposizioni; e cioè la necessità, se non di latitare inalterate le sorgenti di pubblica entrata, almeno di sostituirle altre sorgenti a quelle che non suffragate dalla pubblica opinione verrebbero sopprimere o modificare.

Che se è da ravvisarsi l'odioso quel divitamento del Governo il quale abbia per oggetto di sollevare i cittadini dalle più gravose ed incommode imposte, sarebbe per excusabile il Governo stesso quando si fronte coll'insufficiente bisogno, non vorrebbe introdurre altre imposizioni meno sensibili, più proporzionate alle forze ed alle circostanze dei contribuenti, e sacente a carico delle persone più agiate.

Senza in questo spiciale noi si altereremo sempre più dal paraggio dell'entrata e dell'uscita; il quale, e altre ed esigenze più sentite in tutta nazione, altro ed desiderio incessantemente manifestati dal Parlamento; e senza in esso si servano sempre nuovi e mezzi troppo necessari per soddisfare alle obbligazioni dello Stato per sostenere le spese richieste dall'interesse generale.

Ciò supporre pertanto, almeno in parte, alla perita provetta delle modificazioni come sovra già proposte, ebbe imperfezionabilmente

conficere alla riforma provincialmente modificata;
(al progetto che ora si presenta, non intendo
di farsi una proposizione nuova; l'ho a riproporre
quella che altre volte sottomisi al Parlamento
senza allontanata cioè non venisse incerto l'effetto
d'una legge di importanza vitale alla finanza).

Essa riguarda la tassa sui imposti per la
trasmissione delle eredità ed debite pubbliche
e delle obbligazioni dello Stato, limitatamente
però ai casi in cui tale trasmissione si operi
per successione testamentaria o ab intestato.

Prescindendo dalle opposizioni motivati che
militano pel loro in favore del mio progetto;
essendo esse qui motivazioni che già sono
esposte e diffusamente discusse allorché
venivano a voi presentate i due progetti che
dicere più s'è alla mia legge del 17 giugno
1858. e 9 settembre 1858.

Solo dire che in occasione di quest'ultima
legge la mia proposta riferuta alla Camera in
questione sui crediti verso lo Stato, rimase
priva della discussione parlamentare; perché
alcuni motivi d'opportunità in conseguenza,
che mi furono rappresentati dalla sopra
commissione nel cui seno ero intervenuto;
mi consigliarono a cessare per allora
dalla proposta medesima, la quale sono ora
costretto a sottomettersi di nuovo in vista della
Suprema necessità di trovare un espediente alle
intreccie, che si fa minuire per effetto delle impo-
sizioni modificate.

Minuendo le effuse considerazioni non
avrete difficoltà a convenire che l'attuale
proposta non è in contraddizione col 1° articolo

col 14. Xulio 1819. che infligge e regola
tuttora il debito pubblico dello Stato.

Col articolo 4. di questo si afferma e
esisterà dello Stato che i loro eredità non sembrano
colpite da nessuna speciale imposta; e l. col. sotto
permette la parte della rendita per siasi insufficiente
alla tassa che colpisce le rendite; non si
colpisce la rendita, ma bensì l'eredità e non
per parte la rendita.

Non altrettanto venne interpretata la
sostanza promessa fatta ai proprietari delle
rendite pubbliche dai governi i più illuminati
e i più tempestivi nell'adempimento delle
sue obbligazioni.

Il Governo Inglese come il nostro offrirono
i portatori delle rendite contro ogni speciale ag-
gravio. Eppure le rendite pubbliche furono sottoposte
alla tassa sulla rendita ed al tempo si fissò
quanto maggiore era il bisogno di sostenere
il credito dello Stato; e ai giorni e sulla propo-
sta di Roberto Peel, uomo di Stato altamente
conferatore - e geloso custode della fede pubblica.

Così pure in Belgio sotto legge del
17. Xulio 1817 e 17. Xulio 1851. e in
Francia sotto legge del 15. maggio 1850 si
sottopose le rendite alla tassa di successione
senza che questi governi venissero imputati di
violata fede e non rispettata perciò il credito di
quei Stati.

Il progetto che si proponeva consisteva
soli tre articoli.

Il primo mentre dichiarava applicabile la
tassa di successione alle rendite del debito pubblico
e alle obbligazioni dello Stato promunzia il

abrogazione delle spaziose di cui al art. 9. dell' art. 66 della legge 9. Settembre 1854.

Il Senato esprime la regolare applicazione della tassa, la quale Seneca è privativa e equità dovrebbe colpire il valore in uso, anziché il valore nominale.

Il Terzo condanna una disposizione intesa a prescrivere, almeno in parte, le procedure possono facilmente commettersi, col mezzo dei trofatti annotati semplicemente sulle carte indebitate, e non notificate allaAmministrazione del debito pubblico.

Progetto di Legge.

Art. 1.

Le rendite del debito pubblico e le obbligazioni dello Stato sono comprese fra i beni che giusta l' art. 64 della legge 9. marzo 1854 vanno soggetti alla tassa di Successione.

Resta per conseguenza abrogata l' esenzione contemplata al art. 2 dell' art. 66 della citata legge.

Art. 2.

Il valore capitale delle rendite del debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato è interminato, pel pagamento della tassa di Successione; dalla media dei prezzi che ebbe corso, nella settimana in cui si è aperta l' asta, fra cui i prezzi riflettiamo dalle ufficiali pubblicazioni.

Art. 3^o

Quantità alle rendite, intestate, e alle quali non sia fatta la consegna preferita coll' Art. 54. della Sudic. legge; la somma delle tasse e delle soprataffe, varie imposte obbligate fondate sulla loro estensione, in capo al defunto risultante dai registri della Amministrazione del debito pubblico; senza riguardo alle esenzioni semplicemente notate a tergo delle rispettive copie, quando i relativi trapassi non siano stati operati sui registri della mentovata Amministrazione prima del giorno in cui segue il decesso.